



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 19.12.2012
C(2012) 9853 final

Oggetto: Aiuto di Stato n. SA.35413 (2012/NN) - Italia
Aiuti destinati a compensare i danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi nel maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (per tutti i settori tranne l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura).

Signor Ministro,

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con messaggio di posta elettronica del 14 settembre 2012 (SANI 7446) le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso "TFUE"), una misura di aiuto destinata a compensare i danni provocati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
- (2) La Commissione ha chiesto informazioni aggiuntive con lettera dell'11 ottobre 2011 e ha informato le autorità italiane che, poiché la misura era stata applicata prima di essere approvata dalla Commissione, il caso era stato trasferito al registro degli aiuti NN (illegali - non notificati). Le autorità italiane hanno risposto con lettera del 12 novembre 2012.
- (3) La presente decisione non riguarda i danni arrecati dagli eventi sismici alle attività connesse alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del TFUE.

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA

2.1. Obiettivo della misura di aiuto

- (4) La misura di aiuto notificata è destinata a ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 (rispettivamente 5,9 e 5,8 gradi della scala Richter) e dalle scosse di assestamento che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna,

S.E Giulio Terzi di Sant'Agata
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina, 1
00135 Roma

Lombardia e Veneto e che hanno indotto il governo italiano a dichiarare lo stato di emergenza¹.

- (5) Una prima relazione² delle autorità italiane stimava a 3 100 milioni di euro i danni materiali causati dai terremoti alle imprese dei settori industriale, commerciale e terziario. Le autorità italiane calcolano inoltre che i danni economici subiti dalle imprese a causa dei terremoti siano pari a 3 000 milioni di euro.

2.2. Basi giuridiche

- (6) Le basi giuridiche della misura notificata dalle autorità italiane sono:
- l'articolo 1, l'articolo 3 (limitatamente alle attività economiche) e gli articoli 10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012³, convertito nella legge n. 122 del 1° agosto 2012⁴;
 - l'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012⁵, convertito nella legge n. 134 del 7 agosto 2012⁶;
 - l'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini⁷, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012⁸.

2.3. Beneficiari e portata geografica

- (7) Possono beneficiare della misura le imprese con sede nei comuni elencati nei suddetti decreti-legge 6 giugno 2012, n. 74, e 22 giugno 2012, n. 83, nonché tutte le imprese con sede in altri comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, purché sia dimostrato che i danni da esse subiti sono una conseguenza diretta dei terremoti.
- (8) La misura si applica alle imprese di tutti i settori economici, ad eccezione delle imprese che operano nella produzione, nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del TFUE. I beneficiari sono più di 1 000.

2.4. Durata della misura di aiuto

- (9) Tutte le basi giuridiche della misura notificata (si veda il considerando (6)) sono già entrate in vigore, a cominciare dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, che è entrato

¹ Delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012.

² Relazione presentata per chiedere il sostegno del Fondo europeo di solidarietà, allegata alla notifica.

³ Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.)* n. 131 del 7 giugno 2012.

⁴ Pubblicato nella *G.U.* n. 180 del 3 agosto 2012.

⁵ Pubblicato nella *G.U.* n. 147 del 26 giugno 2012 (*Supplemento ordinario* n. 129).

⁶ Pubblicato nella *G.U.* n. 187 dell'11 agosto 2012 (*Supplemento ordinario* n. 187).

⁷ Pubblicato nella *G.U.* n. 156 del 6 luglio 2012 (*Supplemento ordinario* n. 141).

⁸ Pubblicato nella *G.U.* n. 189 dell'11 agosto 2012 (*Supplemento ordinario* n. 173).

in vigore l'8 giugno 2012. Nell'ambito di questa misura possono essere concessi aiuti fino al 31 dicembre 2016.

2.5. Dotazione della misura di aiuto

- (10) La dotazione finanziaria provvisoria della misura è pari a 4 500 milioni di euro⁹ e può essere aumentata in funzione delle necessità e di ulteriori disponibilità finanziarie.

2.6. Spese ammissibili

- (11) La misura prevede costi ammissibili per danni materiali ed economici provocati dalla calamità naturale.
- (12) Per quanto riguarda i **danni materiali**¹⁰ provocati dagli eventi sismici, possono essere concessi aiuti:
- (a) per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili ad uso produttivo e per servizi privati, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
 - (b) a copertura dei danni arrecati ai beni mobili, comprese le scorte;
 - (c) per la rilocalizzazione di un'impresa nella stessa regione dell'unità di produzione danneggiata, per un contributo massimo non eccedente il danno arrecato agli immobili ai sensi della lettera a).
- (13) Per quanto riguarda i **danni economici** provocati dagli eventi sismici,
- (a) possono essere concessi aiuti a copertura dei danni subiti a causa della sospensione totale o parziale dell'attività dell'impresa per il periodo necessario per la completa ripresa delle sue attività, fino al 31 dicembre 2013 compreso; il valore dei danni subiti a causa della sospensione sarà calcolato in base alle ultime tre dichiarazioni dei redditi dell'impresa richiedente;
 - (b) possono essere concessi aiuti per coprire i costi del trasferimento temporaneo dell'attività, ivi compresi quelli per il rientro nella sede originaria una volta cessata la causa del trasferimento, se il trasferimento risulta necessario per limitare i danni economici provocati dagli eventi sismici.
- (14) Per stabilire l'entità dei danni provocati dagli eventi sismici, si chiede ai beneficiari di accludere alla richiesta di aiuto una perizia giurata a cura di un professionista abilitato in cui siano indicati:
- (a) per il contributo volto a compensare i danni agli immobili, l'entità del danno, il tipo di intervento necessario, le caratteristiche dell'immobile e l'importo

⁹ La misura sarà cofinanziata in ragione di 100 milioni di euro dai Fondi strutturali dell'UE in seguito alla riprogrammazione dei programmi del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia.

¹⁰ Per la valutazione dei danni materiali si utilizza una scheda standardizzata "AeDES", con il relativo manuale, conformemente al decreto del 5.5.2011 (*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011*, pubblicato nella *G.U.* n. 113 del 17 maggio 2011, *Supplemento ordinario n. 123*).

stimato dei danni in base al prezzo predefinito al metro quadro per la superficie netta dell'immobile in cui si svolge l'attività economica¹¹;

- (b) per la compensazione dei danni materiali riguardanti i beni mobili, come i macchinari e le attrezzature, l'importo del danno calcolato in base al costo di riparazione o di ripristino del bene danneggiato o al costo di acquisto di un bene uguale o equivalente per rendimento economico¹²; le scorte devono essere stimate in base ai documenti contabili e ai prezzi di mercato;
- (c) per il contributo volto a compensare i danni economici causati dalla sospensione delle attività, i) l'impossibilità di proseguire le attività nella sede dell'impresa a causa degli eventi sismici, perlomeno fino a quando non siano state ripristinate le condizioni esistenti prima della calamità; ii) il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o di ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attività; iii) la stima dei mancati redditi e ricavi in base alle precedenti dichiarazioni dei redditi;
- (d) per il contributo volto a compensare i danni economici causati dal trasferimento dell'attività, la stima dei danni si basa sui costi della rilocalizzazione temporanea delle attività (costi per l'acquisto e l'installazione delle strutture temporanee, affitto di spazi e strutture per la durata della rilocalizzazione, allacciamenti ai servizi pubblici e traslochi).

2.7. Forma e intensità dell'aiuto

- (15) Aiuto concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, contributi in conto interessi, garanzie e leasing finanziario agevolato.
- (16) Possono essere concessi contributi in conto interessi su prestiti contratti dai beneficiari presso istituti di credito a concorrenza dell'importo ammissibile dei danni totali subiti dall'impresa (per la parte non coperta dalle sovvenzioni dirette). L'aiuto è pari alla differenza tra il tasso fissato dall'istituto di credito e il tasso di riferimento calcolato in base alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione¹³. I contributi in conto interessi sono revocati, totalmente o parzialmente, in caso di risoluzione totale o parziale del contratto di prestito.
- (17) Le garanzie dello Stato a favore delle PMI sono concesse dagli organismi di garanzia di cui alla decisione della Commissione per l'aiuto di Stato N 182/2010¹⁴ e applicando la metodologia approvata dalla Commissione in detta decisione. Le autorità italiane si impegnano, nel caso di aiuti sotto forma di garanzie statali a favore di grandi imprese, ad applicare le pertinenti disposizioni di cui alla *Comunicazione*

¹¹ Questi prezzi sono stabiliti in atti amministrativi delle regioni interessate, ad esempio le delibere di giunta regionale n. 1048/2012 per la regione Emilia-Romagna e n. 1369/2012 per la regione Veneto, nonché i prezzi prefissati dalle Camere di commercio nel caso di imprese danneggiate da terremoti.

¹² Purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: qualora il costo di riparazione/ripristino del bene danneggiato sia uguale o inferiore al 70% del costo di acquisto di un bene uguale o equivalente per rendimento economico, il danno sarà uguale al costo di riparazione/ripristino del bene danneggiato. Qualora il costo di riparazione/ripristino del bene danneggiato sia superiore al 70% del costo di acquisto di un bene uguale o equivalente per rendimento economico, il danno sarà uguale al costo di acquisto di un bene uguale o equivalente per rendimento economico.

¹³ GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

¹⁴ GU C 226 del 21.8.2010, pag. 6.

*della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie*¹⁵. Le autorità italiane dichiarano che solo gli aiuti sotto forma di garanzie concessi alle imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici rientrano nella misura notificata.

- (18) Per quanto riguarda il leasing finanziario agevolato, l'Italia ha confermato che il costo per l'acquisto di beni in questa forma è preso in considerazione solo se il contratto di locazione prevede l'obbligo di acquisto del bene al termine del contratto.
- (19) Il contributo massimo che può essere concesso nell'ambito della misura notificata può coprire fino al 100% del valore totale del danno, come attestato da perizie giurate redatte da professionisti abilitati (vedi sopra). L'intensità dell'aiuto è espressa come percentuale dei costi ammissibili. Qualora i danni siano interamente o parzialmente ripianati dalle compagnie assicuratrici, l'importo massimo ammissibile viene ridotto di conseguenza.

2.8. Cumulo

- (20) L'entità del danno è stabilita per ogni singolo caso. L'importo della compensazione ricevuta non può superare l'entità totale dei danni provocati dalla calamità naturale.
- (21) Le autorità italiane hanno confermato che si terrà conto delle norme relative al cumulo degli aiuti e che l'importo complessivo della compensazione ricevuta da un singolo beneficiario da fondi pubblici combinati con indennità assicurative non supererà comunque il 100% dei danni accertati.

2.9. Gestione della misura

- (22) Le autorità responsabili dell'attuazione della misura sono le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in conformità del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (si veda il considerando (6)).
- (23) Al fine di evitare una sovracompensazione dei danni in caso di cumulo con altri aiuti previsti per risarcire gli stessi danni, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto tengono un registro di tutti i contributi concessi nell'ambito della presente misura. Le altre autorità pubbliche che intendono concedere aiuti nell'ambito di questa misura sono tenute a (a) verificare con le autorità regionali che non esistano rischi di sovracompensazione e (b) informare le regioni di tutti gli aiuti concessi nell'ambito di questa misura.
- (24) Ciascun beneficiario deve presentare un'autodichiarazione in cui indica tutti gli aiuti ricevuti da altre fonti a risarcimento dello stesso danno.

2.10. Ordini di recupero pendenti

- (25) Le autorità italiane si sono impegnate a sospendere il pagamento di tutti gli aiuti nell'ambito della misura notificata a favore di qualsiasi impresa che abbia beneficiato di un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione, finché tale impresa non abbia rimborsato o versato su un conto

¹⁵ GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

bloccato l'importo totale dell'aiuto illegale e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

3. VALUTAZIONE DELLA MISURA

3.1. Carattere di aiuto di Stato della misura

(26) La compensazione è un aiuto concesso a imprese, sotto forma di sovvenzioni dirette, contributi in conto interessi su prestiti, leasing finanziario agevolato o garanzie, mediante risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Poiché la compensazione sarà concessa a un numero limitato di imprese con sede nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, le quali hanno subito danni che sono una conseguenza diretta dimostrata dei terremoti, la misura è considerata selettiva. Poiché il suo scopo è fornire a queste imprese le risorse necessarie per coprire costi che normalmente dovrebbero essere sostenuti dalle imprese stesse, la misura conferisce un vantaggio che potrebbe falsare o minacciare di falsare la concorrenza. Poiché la misura riguarda settori e imprese attivi negli scambi tra Stati membri, vi è il rischio che l'aiuto possa incidere su detti scambi. La misura di aiuto proposta costituisce pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

3.2. Legittimità della misura di aiuto

(27) Trattandosi di una misura che è già entrata in vigore, la Commissione deplora che le autorità italiane non abbiano soddisfatto gli obblighi di notifica ad esse incombenti a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

3.3. Compatibilità della misura di aiuto

(28) Dopo aver esaminato la misura notificata a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE¹⁶, la Commissione formula le seguenti osservazioni:

3.3.1. Accertamento della "calamità naturale"

(29) A norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, sono compatibili con il mercato interno "gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali". In passato la Commissione aveva accettato che i terremoti fossero considerati calamità naturali¹⁷.

(30) I terremoti e le forti scosse di assestamento che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il 20 e il 29 maggio 2012 e nel periodo successivo, causando notevoli danni che la misura notificata è destinata a compensare, devono essere considerati una calamità naturale. Va osservato in particolare che, considerata l'intensità dei terremoti e delle scosse di assestamento, il cui effetto è stato

¹⁶ Come è stato fatto in precedenza, ad esempio per gli aiuti di Stato N 459/A/2009 e N 174/A/2004 (Italia), N 235a/2010 (Polonia), N 32/2008 e N 401/2008 (Slovenia), N 42/B/2003 (Paesi Bassi), N 629/2002 (Austria), N 274b/2010, N 554/2002 e N 632/2002 (Germania).

¹⁷ Cfr. la decisione della Commissione del 25 luglio 1990 nel caso degli aiuti concessi all'Italia per assistere alcune zone del Mezzogiorno colpite dal terremoto. Vedi anche altri casi riguardanti l'Italia: aiuti di Stato N 459/A/2009 (regione Abruzzi), N 174/A/2004 (regione Molise) e NN 118/A/1999 (regioni Basilicata, Calabria e Campania).

devastante, soprattutto nelle aree produttive, molte attività sono state sospese per diversi mesi a causa dell'inaccessibilità o dell'indisponibilità degli impianti.

3.3.2. *Meccanismo per escludere le sovracompensazioni*

- (31) Per essere compatibili con l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, gli aiuti devono essere proporzionati ai danni provocati dalla calamità naturale e la compensazione per i danni materiali e economici richiesta dai beneficiari deve essere una conseguenza diretta dimostrata di tali danni. Gli aiuti non devono determinare una sovracompensazione dei danni, ma limitarsi a risarcire i danni causati dalla calamità naturale.
- (32) Per soddisfare questi requisiti, le autorità italiane hanno definito i seguenti criteri:
- a) la compensazione è concessa ai beneficiari colpiti per coprire i costi occasionati dai danni che sono una conseguenza diretta dei terremoti e delle scosse di assestamento;
 - b) per determinare l'entità dei danni e il loro chiaro collegamento con la calamità naturale, le autorità italiane chiedono ai beneficiari dell'aiuto di presentare, unitamente alla richiesta di contributo, una perizia giurata a cura di un professionista abilitato (si veda il considerando (14));
 - c) i danni materiali di cui al considerando (12) sono accertati secondo una determinata metodologia¹⁸, come richiesto dalla summenzionata base giuridica (decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74). Questa metodologia, che rapporta l'importo massimo della compensazione all'entità dei danni materiali accertati, permette di evitare qualsiasi sovracompensazione dei danni materiali;
 - d) nel caso dei danni economici di cui al considerando (13), le perizie giurate attestano l'impossibilità di proseguire l'attività economica, la data di sospensione dell'attività, la perdita di redditi o ricavi causata dalla calamità naturale nonché, in caso di rilocalizzazione temporanea dell'attività, la tempistica e i costi;
 - e) l'importo massimo ammissibile della compensazione che può essere concessa ai beneficiari colpiti si basa sulla valutazione dei danni a norma del considerando (14);
 - f) l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, contributi in conto interessi, leasing finanziario agevolato o garanzie (si veda il considerando (15));
 - g) l'importo complessivo dell'aiuto (indipendentemente dalla forma in cui è concesso) non può superare l'importo dei danni accertati, con detrazione degli eventuali rimborsi ricevuti dall'assicurazione e esclusi i costi non riconducibili alla calamità naturale;
 - h) l'importo cumulato della compensazione versata al singolo beneficiario non deve superare il 100% dei costi ammissibili; in caso contrario si riduce, all'occorrenza, l'importo dell'aiuto erogato per compensare i danni nell'ambito della misura.

¹⁸

Si veda la nota 10.

- (33) Di conseguenza, la somma degli aiuti concessi nell'ambito della presente misura e di tutte le compensazioni provenienti da altre fonti, comprese le indennità assicurative, non può superare l'entità dei danni causati al singolo beneficiario, stimata in base alla perizia giurata redatta da un professionista abilitato. Inoltre, poiché tutti i beneficiari devono dichiarare tutte le compensazioni ricevute all'autorità che concede l'aiuto (amministrazioni regionali dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto, a seconda di dove ha sede l'impresa), la presenza di questi punti di controllo istituzionale centralizzato dovrebbe escludere qualsiasi sovracompensazione.
- (34) In considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene che la misura compensi i danni provocati dalla calamità naturale e che introduca un meccanismo adeguato per evitare sovracompensazioni.
- (35) La Commissione ritiene pertanto che l'obiettivo della misura consista nel riportare le entità colpite alla situazione precedente alla calamità naturale e nel consentire loro di riprendere le proprie attività, senza conferire un vantaggio supplementare alle entità in questione.
- (36) In considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene che la misura di aiuto notificata sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE.

4. DECISIONE

- (37) La Commissione deplora che l'Italia abbia applicato la misura in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (38) Tuttavia, in base alla valutazione di cui sopra, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito a questa misura di aiuto.
- (39) La Commissione ricorda inoltre alle autorità italiane che qualsiasi progetto di modifica della misura di aiuto in questione deve esserle notificato.

Poiché le autorità italiane hanno confermato che le informazioni fornite alla Commissione durante la notifica non contengono elementi riservati da non divulgare a terzi, la Commissione pubblicherà il testo integrale della lettera nella lingua facente fede sul sito Internet: <http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente